

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 719

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**D'ALESSANDRO, BOSCHI, SERRACCHIANI, PEZZOPANE,  
RACITI, MORETTO**

Modifica al decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, concernente  
l'accesso anticipato al pensionamento per i lavoratori che svolgono  
lavorazioni industriali del vetro piano

*Presentata il 12 giugno 2018*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Come è noto, la normativa sui lavori usuranti si applica solo ai lavoratori dipendenti (sia del settore privato che del pubblico impiego) che abbiano svolto nell'arco della propria vita lavorativa talune attività riconducibili alle seguenti quattro macro-categorie:

1) lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti: lavori in galleria, cava o miniera; lavori ad alte temperature; lavori in cassoni ad aria compressa; attività per l'asportazione dell'amianto; attività di lavorazione del vetro cavo; lavori svolti dai palombari; lavori espletati in spazi ristretti;

2) lavoratori notturni definiti e ripartiti nelle seguenti categorie: lavoratori a turni che prestano la loro attività nel periodo notturno per almeno 6 ore per un

numero minimo di giorni lavorativi all'anno non inferiore a 64; lavoratori che prestano la loro attività per almeno 3 ore nell'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino per periodi di lavoro di durata pari all'intero anno lavorativo;

3) lavoratori addetti alla linea di catena: lavoratori alle dipendenze di imprese per le quali si applicano i criteri per l'organizzazione del lavoro previsti dall'articolo 2100 del codice civile, impegnati all'interno di un processo produttivo in serie, contraddistinto da un ritmo determinato da misurazione di tempi di produzione con mansioni organizzate in sequenze di postazioni, che svolgono attività caratterizzate dalla ripetizione costante dello stesso ciclo lavorativo su parti staccate di un prodotto finale, che si sostano a flusso continuo o a

scatti con cadenze brevi determinate dall'organizzazione del lavoro o della tecnologia, con esclusione degli addetti a lavorazioni collaterali a linee di produzione, alla manutenzione, al rifornimento di materiali, ad attività di regolazione o controllo computerizzato delle linee di produzione e al controllo della qualità;

4) conducenti di veicoli, di capienza complessiva non inferiore a 9 posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo.

Da tale ambito normativo rimangono, inspiegabilmente, esclusi i lavoratori impiegati in lavorazioni industriali del ciclo della produzione del vetro piano, spesso carat-

terizzate da turni notturni e con cicli produttivi a catena o con alte temperature, che non si vedono riconosciuto il beneficio previdenziale previsto per i lavori usuranti.

La presente proposta di legge intende porre rimedio a questa incongruenza, prevedendo un'apposita modifica al decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, volta a integrare l'elenco contenuto nell'allegato 1 del medesimo provvedimento, con i corrispondenti codici Ateco riferiti alla fabbricazione del vetro piano e alla seconda lavorazione e trasformazione del vetro piano.

Una misura di buon senso e che supera una non comprensibile discriminazione nei confronti dei lavoratori di tali settori.

## PROPOSTA DI LEGGE

—

## ART. 1.

*(Modifica all'allegato 1 al decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67).*

1. All'elenco n. 1 contenuto nell'allegato 1 al decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, dopo la voce: « 6590 – Altri strumenti ed apparecchi » sono inserite le seguenti: « 7310 – Fabbricazione del vetro piano; 7350 – Seconda lavorazione e trasformazione del vetro piano ».

## ART. 2.

*(Copertura finanziaria).*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 della presente legge si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui alla lettera *f)* del comma 3 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247. Qualora nell'ambito della funzione di accertamento delle condizioni di cui alle lettere *c)* e *d)* del citato comma 3 dell'articolo 1 della legge n. 247 del 2007 emerga, dal monitoraggio delle domande presentate e accolte, il verificarsi di scostamenti rispetto alle risorse finanziarie di cui alla citata lettera *f)* si applica il disposto della lettera *g)* del medesimo comma 3.



\*18PDL0015220\*